

N. 2426-1933-1952-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2426

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Presentato il 27 febbraio 2002

NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 23 aprile 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2426. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 1933 e 1952 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1933, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, REALACCI, VIGNI, SANZA, BRUSCO, RODEGHIERO, DEIANA, CENTO, CEREMIGNA, CHITI, BANDOLI, MUSSI, RUTELLI, ABBONDANZIERI, ANGIONI, BANTI, EMERENZIO BARBIERI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BRESSA, BULGARELLI, CAMO, CARBONELLA, CENNAMO, CRISCI, DAMIANI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FIORONI, FRANCESCHINI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, KESSLER, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MAGGI, MANTINI, MARCORÀ, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MAZZUCA, MEDURI, MELANDRI, MONTECCHI, MOSELLA, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, PANATTONI, PAPPATERRA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISCITELLO, PISTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RANIERI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUSSO SPENA, SANDI, SCIACCA, SPINA DIANA, SPINI, SQUEGLIA, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI, VIANELLO, VILLARI

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Presentata il 12 novembre 2001

n. 1952, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Presentata il 13 novembre 2001

(Relatori: **CALZOLAIO**, per la III Commissione
Antonio BARBIERI, per la VIII Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2628, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili, per un verso, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, per altro verso, alla materia « tutela dell'ambiente » di cui alla lettera s) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha adottato la seguente decisione:

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, le parole da: « di concerto » fino a: « contenente » siano sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, e una relazione contenente: »;

all'articolo 4, comma 2, le parole da: « per gli anni 2003 » fino a: « per gli anni medesimi » siano sostituite con le seguenti: « mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2004 »;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 4, comma 2, lettera c), la cifra: « 10.000 » sia sostituita dalla seguente: « 10.147 »;

conseguentemente:

alla lettera f) del medesimo comma le parole: « 8.000 per il 2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 7.853 per il 2004. »

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

premesso che i cambiamenti climatici in atto costituiscono una pericolosa minaccia per il futuro del pianeta e che pertanto appaiono indispensabili iniziative congiunte, a livello internazionale, di cooperazione ambientale atte a mitigare gli effetti dirompenti derivanti in primo luogo dalle ingenti emissioni di gas serra;

condivisa l'esigenza di definire - in attesa delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo - un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e, in tale quadro, rivedere la delibera CIPE n. 137 del 1998 onde individuare misure incisive volte al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, al maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, all'aumento della superficie forestale e alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri paesi industrializzati e con quelli in via di sviluppo;

condivisa altresì la necessità di individuare programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio;

considerato che, per quanto di competenza della Commissione, la politica fiscale assume un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni connessi al Protocollo in oggetto e in tale quadro il disegno di legge collegato in materia fiscale, C. 2144-A, licenziato dalla Commissione finanze prevede, nell'ambito della delega in materia di riforma del sistema dell'accisa, disposizioni volte ad agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici;

rilevata l'esigenza di ratificare quanto prima il Protocollo in oggetto, onde consentire un tempestivo deposito dello strumento di ratifica e un puntuale adempimento degli impegni assunti dall'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426, relativo alla ratifica del Protocollo di Kyoto,

valutati positivamente i contenuti del disegno di legge;

rilevata l'esigenza di un sempre più accentuato utilizzo di combustibili non inquinanti al fine di ridurre l'impatto delle emissioni in atmosfera;

rilevata altresì l'esigenza di valutare con attenzione i principali strumenti di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto;

sottolineata l'importanza di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso il cofinanziamento di iniziative a ciò finalizzate;

rilevata infine l'opportunità di precisare in quale rapporto si pongano il piano di azione nazionale e la relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previsti dall'articolo 2, atteso che la relazione prevede fra l'altro la modifica della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998 e che anche il piano di azione nazionale dovrà essere deliberato dal CIPE;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno prevedere che, in sede di definizione della proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, siano individuate misure finalizzate ad accelerare le iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali;

b) appare altresì opportuno individuare misure volte a promuovere l'avvio sperimentale dell'*emission trading*, che consente di conseguire gli obiettivi fissati dal Protocollo medesimo a costi più vantaggiosi attraverso meccanismi di mercato, e l'utilizzo dei *clean development mechanism*, favorendo la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

c) appare infine opportuno prevedere che, nell'ambito dei programmi finanziati, particolare attenzione sia dedicata alle iniziative per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e impianti fotovoltaici per la produzione di energia, e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426, recante « Ratifica del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici »;

valutata favorevolmente l'anticipata ratifica del protocollo di Kyoto, e quindi l'assunzione di un impegno più gravoso, in attesa dell'adozione della normativa comunitaria;

apprezzati gli impegni specifici assunti relativamente alle piantagioni forestali e per la promozione dell'agricoltura sostenibile;

rilevato che il settore agricolo, per un verso, costituisce una delle principali « vittime » dei cambiamenti climatici determinati dall'inquinamento e, per altro verso, rappresenta, ove sviluppato con intelligenza ed equilibrio, anche grazie all'utilizzo della biomassa quale fonte di energia rinnovabile, una delle « chiavi di volta » per la riduzione dell'inquinamento stesso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, avverrà contestualmente alle notifiche di cui all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

ART. 2.

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una relazione contenente:

a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il deposito dello strumento di ratifica **avverrà**, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, **conformemente a quanto disposto dall'articolo 4** del Protocollo di Kyoto.

ART. 2.

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con **il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri** Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) **un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo**, e una relazione contenente:

a) *identica;*

del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento della superficie forestale;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*);

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del

1) *identico*;

2) *identico*;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), **prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;**

4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) *identica*.

Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.

3. Ai fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

ART. 3.

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE.

3. *Identico.*

4. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. *Identico.*

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.000 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 8.000 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede **mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) Ministero degli affari esteri: **10.147** per il 2004;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; **7.853** per il 2004;

g) *identica*;

h) *identica*.

3. *Identico*.

€ 0,26



14PDL0026400